

**CAPO I – Disposizioni generali****1.a. Quali sono i soggetti ammissibili alle agevolazioni?**

Possono accedere alle agevolazioni previste al Capo II ed al Capo III del “Bando B1.3b – Innovazione PMI” le micro, piccole e medie imprese con almeno una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016. Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano la disponibilità di almeno una sede operativa nelle suddette aree deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti proponenti devono inoltre trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero devono aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi.

Sono escluse dalle agevolazioni le PMI che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli nonchè nel settore finanziario e assicurativo, tuttavia le PMI che, pur operando anche nei predetti settori economici, dispongono di un adeguato sistema di contabilità separata delle attività o di distinzione dei costi in grado di assicurare che le attività riferibili ai settori esclusi non traggano alcun vantaggio dalla concessione delle agevolazioni nell’ambito dell’intervento possono presentare domanda di agevolazione.

**2.a. Cosa si intende per micro, piccole e medie imprese?**

La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o dal totale di bilancio, dell’impresa proponente e dai dati di eventuali imprese collegate o associate, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con DM del 18/4/2005 (cfr. tabella sotto). Il momento in cui viene effettuata la verifica dei parametri occupazionali e finanziari, con la conseguente attribuzione della qualifica di micro, piccola, media e grande impresa (cfr. nona riunione 26.10.2012 della Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive), è quello dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato antecedente alla data di presentazione della domanda. Non sono rilevanti i bilanci chiusi ed approvati successivamente a tale data, neanche nel caso si determini un incremento delle dimensioni aziendali. Anche la verifica dell’esistenza di imprese partner/associate o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di presentazione della domanda sulla base dei dati in possesso della società a tale data e delle risultanze del registro delle imprese. I controlli sulla dimensione di impresa vengono quindi effettuati nella fase di accoglibilità della domanda, cioè nella fase orientata alla verifica della correttezza e completezza dei dati e documenti forniti con la domanda e necessari per la valutazione complessiva della stessa.

<b>Tipologia</b>	<b>Occupati (ULA)</b>		<b>Fatturato (mln/euro)</b>		<b>Totale bilancio (mln/euro)</b>
<b>Media impresa</b>	Meno di 250	e	≤ 50	oppure	≤ 43
<b>Piccola impresa</b>	Meno di 50	e	≤ 10	oppure	≤ 10

## FAQ BANDO B1.3b – Innovazione PMI

---

<b>Micro impresa</b>	Meno di 10	e	$\leq 2$	oppure	$\leq 2$
----------------------	------------	---	----------	--------	----------

---

### **3.a. Una impresa può presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste al Capo II ed al Capo III del Bando?**

Si, nell'ambito delle finestre temporali previste per l'attuazione dell'intervento una impresa può presentare domanda di agevolazione sia sul Capo II sia sul Capo III del Bando.

### **4.a. Una impresa può presentare più di una domanda a valere sulle agevolazioni di cui al medesimo Capo?**

No, ciascuna impresa può presentare una sola domanda per l'accesso alle agevolazioni previste da ciascun Capo del Bando, fatta salva, per il Capo III, l'eventuale ripresentazione delle domande nel caso in cui le stesse non siano ammesse alle agevolazioni.

### **5.a. Una impresa inattiva può presentare domanda?**

No, l'impresa dovrà risultare iscritta e attiva nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.

### **6.a. Come posso firmare digitalmente la domanda?**

Per firmare digitalmente la domanda è necessario dotarsi preventivamente della firma digitale di formato p7m. Il documento su cui è stata apposta la Firma Digitale è riconoscibile dall'estensione .p7m che si somma all'estensione del file originario. Ad esempio, l'estensione .doc.p7m indica un file.doc firmato digitalmente.

### **7.a. L'allegato n. 2 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 qualifica come "impresa danneggiata dal sisma" tutti gli operatori in possesso di "scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità". Una scheda Aedes livello "B" prevede inagibilità temporanea (salvo lavori di messa in sicurezza); è sufficiente per accedere al bando quale impresa danneggiata?**

Si. La scheda Aedes prevede le seguenti condizioni: edificio AGIBILE, edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento; edificio PARZIALMENTE INAGIBILE; edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento; edificio INAGIBILE; edificio INAGIBILE per rischio esterno. Anche la scheda FAST presenta diverse possibili categorie quali: edificio AGIBILE; edificio NON UTILIZZABILE; edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO. I diversi livelli di inagibilità/non utilizzabilità non discriminano quindi rispetto all'attribuzione della qualifica di "impresa danneggiata dal sisma".

### **9.a. Cosa si intende per "imprese energivore"?**

Per "imprese energivore" si intendono le imprese a forte consumo di energia che al momento della presentazione della domanda risultano presenti nell'elenco per l'anno di competenza 2022 della Cassa per i servizi energetici e Ambientali (Csea).

### **10.a. Cosa si intende per "imprese gasivore"?**

## **FAQ BANDO B1.3b – Innovazione PMI**

Sono considerate “imprese gasivore” le imprese che, ai sensi del decreto del Ministro della Transizione ecologica 22 dicembre 2021, n. 541, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 gennaio 2022 hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, ovvero 94.582 Sm<sup>3</sup>/anno (considerando un potere calorifico per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/ Sm<sup>3</sup>) e che operano nei settori di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.

### **11.a. È richiesto il rispetto del principio DNSH, di cosa si tratta?**

I progetti presentati devono essere coerenti con i principi del “non arrecare un danno significativo” (Do Not Significant Harm – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, in conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C/58/01), relativi ai sei obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. A tal fine i proponenti, nell'ambito della documentazione da allegare all'istanza, sono tenuti a rendere una specifica dichiarazione di rispetto di tale principio; inoltre, per l'accesso alle agevolazioni del CAPO III è richiesta l'indicazione, nell'ambito del piano di sviluppo, degli elementi utili alla verifica dei citati orientamenti tecnici.

## **CAPO II - Voucher Innovazione diffusa**

### **1.b. Quali sono le iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui al Capo II del Bando?**

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all'acquisizione di servizi di consulenza specialistica per la definizione di un percorso di innovazione diretto all'introduzione nell'impresa di innovazioni di prodotto, processo o servizio e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita digitale e organizzativa. Le iniziative devono essere proposte da PMI ed i servizi specialistici devono essere erogati da manager dell'innovazione qualificati ovvero da società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto proponente.

Per manager dell'innovazione qualificato e indipendente si intende un manager in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di innovazione e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l'elenco dei progetti realizzati negli ultimi 5 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell'oggetto e degli ambiti di applicazione.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i servizi specialistici devono prevedere un percorso di innovazione con almeno una delle seguenti finalità: *a)* definire un percorso personalizzato di sviluppo innovativo (taylor made) diretto a migliorare la capacità competitiva dell'impresa; *b)* definire un percorso di miglioramento delle capacità digitali dell'impresa; *c)* definire un percorso di miglioramento delle condizioni di impatto ambientale dell'impresa.

Il contenuto, le finalità delle prestazioni specialistiche e le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, devono risultare dal contratto stipulato per l'acquisizione del servizio. Nell'ambito delle attività previste dal predetto contratto devono essere,

## **FAQ BANDO B1.3b – Innovazione PMI**

in ogni caso, individuate le seguenti attività: *a)* analisi dei processi produttivi e degli asset aziendali; *b)* individuazione del fabbisogno dell'impresa per il corretto svolgimento del piano di sviluppo; *c)* definizione di un progetto di innovazione diretto a individuare in maniera puntuale le specifiche per l'implementazione dello stesso.

### **2.b. Quali sono le spese ammissibili alle agevolazioni?**

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisizione dei servizi di consulenza specialistici, che devono: *a)* essere erogati da manager qualificati ovvero da società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto proponente; *b)* essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione, avente una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 6 mesi.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere sostenute e pagate direttamente dalla PMI beneficiaria ed essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I servizi oggetto dell'agevolazione devono essere acquistati a condizioni di mercato.

Ai fini della presentazione della richiesta di erogazione delle agevolazioni, le spese connesse alle prestazioni di consulenza specialistica devono essere sostenute nonché i pagamenti effettuati entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a imposte e tasse e quelle per servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.

### **3.b. Quali sono le agevolazioni concedibili ai sensi del Capo II del Bando?**

Le agevolazioni concedibili assumono la forma della sovvenzione nella misura pari all'80% delle spese ammissibili nel limite dei seguenti massimali:

- 30.000,00 euro per le microimprese;
- 40.000,00 euro per le piccole imprese;
- 50.000,00 euro per le medie imprese.

### **4.b. Le agevolazioni concesse ai sensi del Capo II del Bando possono essere cumulate con altri Aiuti di Stato?**

Sì, le agevolazioni concesse ai sensi del Capo II del Bando possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche concessi ai sensi del regolamento de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile.

### **5.b. Come avviene la valutazione delle domande di agevolazione?**

## **FAQ BANDO B1.3b – Innovazione PMI**

Le domande di agevolazione sono istruite dal Soggetto gestore sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria tenuto conto dei punteggi assegnabili ai criteri di valutazione indicati all'articolo 8 del Bando, come definiti nell'allegato n. 2 al Bando, e delle maggiorazioni riconoscibili alle iniziative, disciplinate nel medesimo allegato 2. Le informazioni utili per il calcolo dei punteggi assegnabili ai criteri di valutazione sono desunte dai dati indicati nell'allegato "Voucher allegato 1 – requisiti" disponibile nella pagina internet dedicata al bando: <https://nextappennino.gov.it/incentivi/investimenti-innovativi-delle-pmi/normativa-e-modulistica>.

Si specifica che nell'ambito del Capo II non è prevista una procedura a sportello, per cui l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio, né penalizzazione nella procedura di trattamento delle istanze e, di conseguenza, nell'attribuzione delle agevolazioni.

### **6.b. Come sono erogate le agevolazioni?**

Le agevolazioni sono erogate in un'unica soluzione, al termine del periodo di utilizzo dei servizi di consulenza e previa verifica dell'effettiva definizione del progetto di innovazione sulla base delle informazioni rese nell'ambito di una relazione tecnica sulle attività e i risultati del percorso di innovazione realizzato. La richiesta di erogazione deve essere presentata al Soggetto gestore entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

### **7.b. Come faccio a determinare il “numero medio mensile di addetti” richiesto nella dichiarazione “allegato 1 – requisiti”?**

Il valore da indicare ai fini del calcolo dell'indicatore “produttività del fattore lavoro” deve essere riferito alla media mensile di addetti, full time o part time, occupati nell'impresa durante l'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato in Camera di Commercio.

Per “addetti” si intendono i “lavoratori indipendenti” (gli imprenditori individuali, i familiari coadiuvanti; i soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino all'attività lavorativa nella società) e i “lavoratori dipendenti” (le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. In tale casistica rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, gli apprendisti).

Ai fini del calcolo del valore da indicare, si evidenzia che gli occupati part time debbono essere conteggiati come frazioni di unità sulla base delle ore di lavoro previste dal proprio contratto rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo (per esempio, un addetto impegnato per 24 ore su 40 ore settimanali previste dal suo contratto collettivo dovrà essere conteggiato, al fine di determinare la media mensile, per 0,6).

### **8.b. Esiste un modello utile per ottenere l'offerta di consulenza specialistica da allegare alla domanda di agevolazione?**

Non è richiesta la redazione dell'offerta di consulenza specialistica sulla base di uno specifico modello; ad ogni modo il preventivo che viene allegato all'istanza di agevolazione deve presentare tutte le informazioni che consentano una piena valutazione del progetto, oltre ad essere redatto su carta intestata del fornitore, datato e firmato.

**CAPO III - Sostegno ai progetti di innovazione**

**1.c. Quali sono i progetti ammissibili alle agevolazioni di cui al Capo III del Bando?**

I progetti ammissibili alle agevolazioni di cui al Capo III del Bando devono essere diretti al rafforzamento e al rilancio della competitività delle PMI ricadenti nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016, tramite l'implementazione nel sistema aziendale di innovazioni di processo o innovazioni dell'organizzazione finalizzate ad introdurre nuovi prodotti, processi o nuovi modelli organizzativi ovvero al notevole miglioramento di prodotti, processi o modelli organizzativi esistenti.

Tali progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono avere una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.

**2.c. Qual è l'importo minimo e massimo delle spese ammissibili?**

I progetti di innovazione ammissibili devono prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 250.000,00 e non superiori a euro 2.500.000,00, al netto di IVA.

**3.c. Un progetto di innovazione può essere presentato da più di un soggetto proponente?**

Sì, i progetti di innovazione possono essere presentati anche nell'ambito di progetti integrati, realizzati da un massimo di 5 PMI co-proponenti, qualora l'integrazione consenta alle PMI proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, tali progetti integrati devono: a) prevedere per ciascuna PMI co-proponente un investimento non inferiore a euro 250.000,00 e non superiori a euro 2.500.000,00, al netto di IVA; b) essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

**4.c. Cosa si intende per contratto di rete?**

Il contratto di rete è la fattispecie giuridica disciplinata dall'art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33) e successive modifiche ed integrazioni (<http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/>). Il contratto di rete deve configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto di innovazione proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: a) la suddivisione delle competenze; b) una durata conforme agli obiettivi e alle attività connesse alla realizzazione dei programmi di innovazione proposti; c) l'individuazione, nell'ambito delle PMI proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti.

**5.c. Quali sono le spese ammissibili alle agevolazioni?**

## FAQ BANDO B1.3b – Innovazione PMI

Sono ammissibili le spese strettamente riferibili al progetto di innovazione, a condizione che siano sostenute dopo la presentazione della domanda, relative alle voci di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del bando.

In fase di presentazione della domanda, è richiesto che il proponente indichi nel piano di sviluppo l'ammontare dei costi previsti per ciascuna voce, calcolato sulla base dei seguenti criteri:

a) spese di personale:

- costo relativo al personale dipendente (tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività oggetto del progetto d'innovazione), determinato in base alle ore di impegno nel progetto, valorizzate al costo orario. Il costo orario deve essere calcolato per ogni persona dividendo la retribuzione effettiva annua lorda per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, decurtate delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività sopresse e per festività cadenti in giorni lavorativi spettanti da CCNL. Le ore straordinarie saranno addebitabili al progetto nella misura in cui non eccedano quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti
- costo relativo al personale non dipendente, determinato in base al costo previsto dal contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero dall'assegno di ricerca o dal contratto di distacco al netto di IVA qualora prevista.

b) strumentazioni e attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, determinato in base alla fattura al netto di IVA, è ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento del costo stesso.

la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti. Per ricerca contrattuale si intendono le attività di ricerca contrattuale o di servizi di ricerca forniti all'impresa da un Organismo di ricerca o da una infrastruttura di ricerca. Tali attività devono essere oggetto di un contratto contenente il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo. La fornitura dei servizi di ricerca deve avvenire al prezzo di mercato e i risultati delle attività di ricerca sono di proprietà dei fornitori che si assumono anche il rischio di insuccesso. Il costo delle attività di ricerca contrattuale, delle prestazioni di servizi di ricerca e dei beni immateriali è determinato in base alla fattura, al netto di IVA.

Per i beni immateriali (competenze e brevetti), il cui utilizzo sia non esclusivo per il progetto, il costo ammesso all'agevolazione è determinato in proporzione all'uso effettivo per il progetto, con riferimento all'ammortamento fiscale dei beni stessi.

c) servizi di consulenza e sostegno all'innovazione, il cui costo è determinato in base alla fattura, al netto di IVA. Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

d) spese generali (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico), determinate in base alle spese complessive ammissibili nella misura del:

- 25% per le microimprese

## **FAQ BANDO B1.3b – Innovazione PMI**

- 20% per le piccole imprese
- 15% per le medie imprese.

Con riferimento alla voce di spesa di cui alla lettera b), si specifica che il proponente ha la facoltà, qualora il progetto di innovazione si inserisca in un più ampio programma di investimenti realizzato dall'impresa e funzionale alla realizzazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, di richiedere le agevolazioni anche per i costi sostenuti per l'acquisizione degli strumenti e delle attrezzature afferenti al periodo eccedente l'utilizzo connesso alla realizzazione del progetto di innovazione, laddove tali costi siano strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti.

A tal fine, nella sezione "sintesi numerica" del piano di sviluppo il proponente è tenuto a indicare, per ciascun bene, la quota parte ammissibile sul progetto di innovazione e la corrispondente quota di costo eccedente lo stesso progetto da agevolare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del bando.

### **7.c. Quali sono le agevolazioni concedibili ai sensi del Capo III del Bando?**

Le agevolazioni per la realizzazione dei progetti di innovazione di cui al Capo III del Bando assumono la forma della sovvenzione nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. L'esatto ammontare delle agevolazioni concedibili è comunque determinato nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dallo specifico regime di aiuti ai sensi del quale si richiedono le agevolazioni.

Resta inteso che, nel caso in cui il proponente intenda richiedere le agevolazioni per la parte di costo di strumentazioni e attrezzature eccedente l'utilizzo connesso alla realizzazione del progetto di innovazione, unitamente alla domanda di agevolazione deve essere trasmesso l'allegato 5 concernente la "dichiarazione sul regime di aiuto da applicare per gli investimenti da realizzare nel ambito del bando sostegno ai progetti di innovazione".

A riguardo si precisa che l'accesso alla sezione 2.1 del TF Ucraina non è consentito alla generalità delle imprese. Le imprese che richiedono il regime di aiuto "TF Ucraina" devono compiutamente dimostrare di essere state colpite dalla crisi, fornendo, con la dichiarazione in argomento, adeguati elementi a supporto. Le dichiarazioni saranno oggetto di verifica da parte del Soggetto gestore. Si rappresenta che lo specifico regime di aiuti approvato dalla Commissione prevede, in proposito, che "al momento della richiesta di aiuto, i beneficiari presenteranno una dichiarazione con la quale dichiarano di essere colpiti dalle conseguenze dell'attuale crisi (ad esempio, in termini di aumento dei costi energetici, difficoltà negli approvvigionamenti, aumento del costo delle materie prime e riduzione delle vendite)".

### **7.c. Le agevolazioni concesse ai sensi del Capo III del Bando possono essere cumulate con altri Aiuti di Stato?**

Sì, le agevolazioni concesse ai sensi del Capo III del Bando possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche concesse ai sensi del regolamento de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile.

## **FAQ BANDO B1.3b – Innovazione PMI**

### **8.c. Come avviene la valutazione delle domande di agevolazione?**

L'istruttoria del Soggetto gestore è effettuata sulla base di una procedura valutativa a sportello per le domande presentate dalle imprese danneggiate dal Sisma e sulla base di una procedura a graduatoria aperta a tutte le imprese beneficiarie. Il Soggetto gestore effettua le valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi assegnabili ai criteri di valutazione indicati all'articolo 12 del Bando, unitamente alle maggiorazioni riconoscibili, per la procedura a graduatoria nell'allegato n. 3 al bando e per la procedura a sportello nell'allegato n. 4 al bando che riporta, altresì, le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. Le informazioni utili per il calcolo dei punteggi assegnabili ai criteri di valutazione sono desunte dai dati indicati negli allegati "Progetti Innovazione allegato 1 dichiarazione requisiti PMI" e "Progetti Innovazione allegato 1 dichiarazione requisiti reti" disponibili nella pagina internet dedicata al Bando: <https://nextappennino.gov.it/incentivi/investimenti-innovativi-delle-pmi/normativa-e-modulistica>.

Per "impresa danneggiata dal Sisma" si intende ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, che esercitava un'attività economica alla data del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli allegati 1, 2 e 2bis dell'art. 1 del decreto legge 189 /2016, che risulti in possesso di una scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla data del sisma rispetto alla media del triennio precedente. Per ulteriori informazioni consultare la FAQ n. 8.a..

### **9.c. Come sono erogate le agevolazioni?**

Le agevolazioni sono erogate in non più di 3 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20% dei costi ammessi, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso. Le erogazioni effettuabili in relazione ai predetti stati avanzamenti lavori non possono in ogni caso eccedere il 90% delle agevolazioni complessivamente concesse. A tal fine, il Soggetto gestore trattiene dalle richiamate erogazioni un importo pari al 10% delle agevolazioni di volta in volta spettanti, che verrà erogato all'impresa in esito ai controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione.